

all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

* **18.01.** Fregolent, Marco Di Maio.

* **18.04.** Cortelazzo, Tartaglione.

ART. 19.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: sessanta con la seguente: quarantacinque.

19.12. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

ART. 20.

Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: automaticamente.

20.24. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

ART. 21.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: non superiore a sessanta giorni aggiungere le seguenti: ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste.

* **21.2.** (Nuova formulazione) Braga.

* **21.12.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione, Labriola.

ART. 24.

Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

Articolo 24-bis.

(Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche)

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali

e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- * **24.03.** (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Donzelli.
- * **24.04.** (Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **24.05.** (Nuova formulazione) Pezzopane.
- * **24.06.** (Nuova formulazione) Gagliardi.
- * **24.07.** (Nuova formulazione) Zucconi.
- * **24.08.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
- * **24.09.** (Nuova formulazione) Micheli.

ART. 27.

Al comma 1, capoverso « Art. 3-septies », comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione.

- 27.10.** (Nuova formulazione) Berardini.

ART. 64.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Proroga degli organi degli Enti parco nazionali)

1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla sca-

denza dell'organo nominato in data più recente.

- * **64.020.** (ex 28.01.) (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.
- * **64.018.** (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili *inserire le seguenti:* , comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

- * **30.11.** (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **30.26.** (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 31.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3 procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree; ».

- * **31.14.** (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
- * **31.23.** (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
- * **31.27.** (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.